

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2709 Reg.Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dall'Ente Parco Fiume Sile in persona del Presidente pro-tempore Fulvio Pettenà, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ronfini e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n.43;

contro

Michielan Oliva ed Emanuele Durigon, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Lutezia n.8;

e nei confronti

della Provincia di Treviso, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia - Sezione II - n.348 del 4/2/2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2002, relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro. Uditi l'Avv. Loria per delega dell'Avv. Lorenzoni e l'Avv. Campagnola per delega dell'Avv. Nucci;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Rilevato che i ricorrenti in primo grado, rispettivamente titolare e gestore di impianti di itticoltura esistenti nell'ambito del Parco naturale regionale del Fiume Sile, in Provincia di Treviso, hanno presentato istanza, sia all'Ente Parco, sia alla Provincia di Treviso, per ottenere il

risarcimento o l'indennizzo per i danni cagionati al loro allevamento ittico dalla fauna ittiofaga, che gode di protezione all'interno del Parco;

Rilevato che nonostante le diffide notificate, non veniva emanata alcuna determinazione sulle loro istanze;

Rilevato che, pertanto essi hanno dedotto la violazione degli artt.2 e 3 della Legge n.241/90;

Rilevato che, a tenore della sentenza di primo grado, il ricorso è fondato, nei confronti dell'Ente Parco Fiume Sile, che effettivamente aveva l'obbligo di provvedere sull'istanza dei ricorrenti;

Rilevato che, tanto è stato ritenuto dal giudice di primo grado perché l'art.15 della legge 394/91 prevede che "l'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco", mentre l'art.13, c. 4 della L.R. 8/91 prevede che – in caso di eccessive concentrazioni di fauna selvatica dannosa (tra l'altro), per la piscicoltura, l'Ente Parco cura gli interventi di riequilibrio naturalistico, mediante cattura selettiva;

Rilevato che, secondo la sentenza impugnata, tali norme, anche se non hanno ricevuto idoneo svolgimento con disposizioni regolamentari ed applicative, attribuiscono tuttavia poteri discrezionali all'Ente Parco per realizzare le relative finalità ed è perciò evidente che precise norme di legge impongono interventi indennitari e/o preventivi all'Ente Parco, che potrà discrezionalmente provvedere a limitare o eliminare i danni con altri mezzi preventivi, specificamente diretti al singolo allevamento, come quello dei ricorrenti, che vantano dunque un'evidente posizione differenziata e qualificata, legittimante l'azione proposta;

Rilevato che la stessa sentenza rileva che altrettanto non si può dire per la Provincia di Treviso, che non ha un obbligo di provvedere sulla concreta situazione, atteso che le norme che qualificherebbero la pretesa dei ricorrenti (art.26 L. 157/92 e art.28 L.R. 50/93) sono inserite nella legge che disciplina la caccia, mentre nell'ambito dell'Ente Parco la caccia è vietata;

Rilevato che la sentenza impugnata annulla il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida notificata all'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, al quale ordina di provvedere sull'istanza dei ricorrenti entro 30 giorni (trenta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se antecedente della presente sentenza e, nel contempo, condanna l'Ente Parco Fiume Sile a pagare ai ricorrenti € 1.500,00 (millecinquecento/00) a titolo di rifusione delle spese e competenze del giudizio;

Rilevato altresì che con l'atto di appello sono stati dedotti i seguenti motivi in diritto: 1) Violazione di legge in relazione all'art.25 Testo Unico n.3/1957, alla legge n.241/1990; Carenza di presupposto per avere l'Ente Parco risposto alla diffida con la nota prot. n.222 del 4/2/1999 alla quale era allegata una nota regionale che affermava la competenza della Provincia di Treviso a provvedere sull'istanza; 2) Violazione del disposto dell'art.21 bis Legge n.1034/1971 per avere il Tar del Veneto deliberato, sia pure sommariamente, il silenzio-rifiuto stabilendo la competenza dell'Ente Parco e conformando la sua futura attività amministrativa, così valicando i limiti della cognizione stabilita dall'art.21 bis della legge n.205/2000 come interpretato dall'Adunanza Plenaria n.1/2002; 3) Violazione di legge in relazione all'art.15 Legge 394/1991 per avere il Tar del Veneto ritenuto applicabile la legge n.394/1991 alle aree protette regionali quale è quella gestita dall'Ente Parco Fiume Sile; 4) Violazione di legge in relazione all'art.13 Legge Regionale n.8/1991. Carenza di presupposto e di istruttoria per avere omesso il Tar del Veneto di considerare che il parere 16/6/1997 dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica invocato dai ricorrenti afferma l'inutilità, nel caso di specie, di misure di cattura selettiva;

Rilevato che l'ente appellante ha rassegnato le sue conclusioni nel senso che, in riforma della sentenza n.348/2002 datata 09/01/2002, depositata il 04/02/2002 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione II°, sia da annullarsi la medesima decisione e, conseguentemente, rigettarsi il ricorso proposto in primo grado dai Sigg.ri Michielan Oliva e Durigon Emanuele, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di entrambi i gradi di giudizio;

Rilevato che, nel costituirsi, gli appellati hanno invocato il provvedimento n.770 del 25/3/2002 espressamente reso a seguito della sentenza impugnata con il quale si sarebbe determinata l'inammissibilità dell'appello per carenza d'interesse;

Rilevato che, nel merito, gli appellati hanno sostenuto che gli argomenti spesi dal giudice di primo grado riguardavano il problema della legittimazione a stare in giudizio e non la fondatezza della pretesa per cui non vi era alcuna violazione dei limiti della cognizione propria del rito del silenzio;

Rilevato che, secondo gli appellati, l'art.15 della legge 394/1991 è da considerarsi norma di principio ex art.117 Cost. applicabile anche ai parchi regionali;

Rilevato, per gli appellati, l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile poiché il dovere di provvedere non esclude affatto la possibilità per l'ente Parco di tener conto del parere citato a fondamento della doglianza;

Rilevato inoltre che, gli appellati hanno rilevato che la domanda da loro proposta è relativa ad una posizione giuridica di diritto soggettivo per cui sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Rilevato che la causa è stata chiamata all'udienza camerale del 7/5/2002 ed è stata ritenuta a sentenza per il merito ritenendo il Collegio sussistenti i presupposti per pronunciare una sentenza breve;

Ritenuta la manifesta infondatezza dell'eccezione di carenza di interesse poiché nel provvedimento del 25/3/2002 ogni determinazione è adottata "stante l'esecutività della sentenza del Tar Veneto, senza che ciò comporti acquiescenza avverso la medesima e salva l'impugnazione della stessa sentenza";

Ritenuta altresì la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste trattandosi di azione volta a far constare il silenzio rifiuto dell'amministrazione al fine non solo di provvedere, a tenore dell'istanza del 24/11/1998, sull'indennizzo richiesto (per il quale, fra l'altro, può ben dubitarsi della esistenza di un diritto soggettivo, essendo all'interno dei parchi normalmente disattivate, per volontà del legislatore, le libertà ed i diritti dei privati, per far posto ai "diritti della natura", valorizzati tramite l'ente parco; con la conseguente degradazione delle normali situazioni giuridiche ricondotte al diritto soggettivo per la preminenza che, nell'area protetta, assume l'interesse pubblico alla salvaguardia della natura e dell'ambiente configurato come interesse gerarchicamente preminente sugli altri) ma anche di provvedere ad interventi preventivi che possano evitare il verificarsi dei danni in una logica di contemperamento degli interessi e di ponderazione degli stessi, tipica dell'azione amministrativa discrezionale e, fra l'altro, volta alla cura del preminente interesse ambientale;

Ritenuto nel merito che è incontestabile il primario obbligo a provvedere dell'Ente Parco, salvo il coordinamento con altre pubbliche amministrazioni (anche alla luce dell'art. 13 comma 4 della

legge regionale n.8/1991 che senz'altro privilegia l'intervento preventivo, consentendo alla luce di questo anche eventuali graduazioni dell'indennizzo, con conseguente correlazione di logica dell'intervento preventivo e di logica indennitaria, da mediarsi nel regolamento del parco come previsto all'art.15 comma 4 della legge quadro sulle aree protette);

Ritenuto che la nota del 4/2/1999 non poteva considerarsi un adempimento dell'obbligo di provvedere essendo una semplice nota di trasmissione, per conoscenza, di un parere della Regione Veneto;

Ritenuto che il rito del silenzio come configurato dalla sentenza n.1/2002 dell'Adunanza Plenaria è senz'altro limitato all'accertamento dell'obbligo a provvedere;

Ritenuto che il dictum giudiziale della sentenza di primo grado non si discosta dai predetti limiti di cognizione essendo svolte considerazioni solo in punto di legittimazione passiva delle pubbliche amministrazioni resistenti;

Ritenuto che la legge n.394/1991 è da considerarsi norma di principio applicabile anche nei confronti dei parchi regionali (sul punto Cass. Sez. Un. n.12091/1998);

Ritenuto che la censura mossa con il quarto motivo è manifestamente inammissibile poiché attiene al prosieguo dell'azione amministrativa tener conto del giudizio tecnico posto a fondamento della censura;

Ritenuta pertanto la manifesta infondatezza del gravame;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Alessandro PAJNO Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Giancarlo MONTEDORO Consigliere Est.